

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, LAVORI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SS.ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt.48-55 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n.209 (di seguito "Codice") le attività e le procedure dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria per l'acquisizione di beni, lavori e servizi, ivi compresi i servizi tecnici e di manutenzione, nonché le forniture di articoli tecnici per manutenzioni eseguite in amministrazione diretta, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita e calcolata ai sensi dell'art. 14 del Codice stesso.

La conduzione e l'effettuazione delle procedure di acquisto e di tutte le attività amministrative correlate agli acquisti di cui al presente regolamento, hanno luogo, nel rispetto del principio di informatizzazione dell'attività amministrativa, anche mediante l'utilizzo del mercato elettronico per la pubblica amministrazione (M.E.P.A.) secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia, nonché della piattaforma telematica di e—procurement "Sintel" messa a disposizione da ARIA Spa soggetto aggregatore della Regione Lombardia, previo accordo di collaborazione con la Società di Committenza Regionale - SCR Piemonte.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione finalizzati all'aggregazione ed al contenimento della spesa pubblica.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli affidamenti "in house", e le spese minute comunque denominate che sono rimborsate attraverso la cassa economale in base al relativo regolamento aziendale.

Ai sensi dell'art. 227 del Codice, le attività e le procedure per l'acquisizione di beni, lavori e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avviate prima della data del 1° luglio 2023 restano assoggettate alla disciplina del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e della relativa regolamentazione aziendale.

ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI

Nell'espletamento delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento, l'Azienda garantisce, in ottemperanza:

a) al principio del risultato, l'orientamento di tutta l'azione amministrativa al raggiungimento di un risultato "virtuoso", in termini di affidamento ed esecuzione del contratto, che soddisfi le esigenze aziendali, accrescendo la qualità e la produttività e diminuendo i costi;

- b) al principio di fiducia, l'instaurazione di rapporti tra operatori economici e funzionari dell'Azienda, improntati alla reciproca fiducia circa la trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa;
- c) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- d) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- e) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- f) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione mediante un incontro della volontà delle parti documentata esclusivamente in forma scritta o per via telematica;
- g) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- h) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- i) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, la predeterminazione della procedura scelta del contraente e di valutazione delle offerte, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure, mediante l'utilizzo del sito internet aziendale, nonché delle piattaforme di e-procurement che costituiscono il mezzo ordinario per la comunicazione con il mercato di riferimento allo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse;
- j) al principio di proporzionalità, l'adequatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- k) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese;
- l) al principio di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione dei criteri ambientali minimi adottati con decreto ministeriale, costantemente aggiornati;
- m) al principio di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, il ricorso ad enti del terzo settore in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Tutti gli importi indicati nel presente provvedimento sono da intendersi IVA esclusa.

ART.3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

È vietato l'artificioso frazionamento delle procedure di acquisizione operato al solo scopo di sottoporle alla disciplina di cui al presente regolamento, in violazione dei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione.

ART. 4 - PROCEDURE DI ACQUISIZIONE

L'acquisizione di beni, lavori e servizi oggetto del presente Regolamento avviene:

- a) prioritariamente a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., ovvero alle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale SCR Piemonte, con particolare riferimento alle categorie di beni e di servizi ed alle soglie di cui al DPCM 11 luglio 2018, ovvero ancora alle convenzioni stipulate da altri soggetti aggregatori regionali;
- b) in assenza di convenzioni di cui alla lett.a), obbligatoriamente, ove possibile, tramite strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip (MEPA). Non è obbligatorio il ricorso al MEPA:
- laddove la fornitura richiesta non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
 - per importi inferiori a € 5.000,00;
 - per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale, nel rispetto del relativo regolamento aziendale;
- c) nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.48-55 del Codice.

La procedura di acquisizione viene avviata con l'adozione di una decisione di contrarre o altro atto equivalente, ai sensi dell'art.17 del Codice.

Nel primo atto della procedura, il Dirigente responsabile della struttura competente per materia individua un Responsabile Unico del Progetto (di seguito indicato come RUP), ed eventualmente dei responsabili dei singoli procedimenti in cui si articola il progetto (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione), ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Il RUP svolge tutte le funzioni previste ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'Allegato 1.2. Preliminarmente all'avvio di ciascuna procedura, il RUP provvede a verificare se, per soddisfare l'esigenza rilevata, sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla Consip Spa, da SCR Piemonte Spa o da altri soggetti aggregatori regionali, secondo la vigente normativa in materia.

In caso negativo, ovvero a seguito di provvedimento motivato, che espliciti le ragioni per le quali il bene o il servizio oggetto di convenzione non siano idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno aziendale, il RUP può procedere all'approvvigionamento in autonomia, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

In ogni caso, i prezzi rilevati nelle convenzioni o indicati nel MEPA rappresentano un parametro di riferimento per il RUP per la stima del costo presunto e per la verifica della congruità e convenienza dei prezzi offerti.

Il RUP provvede altresì a verificare preliminarmente se esista un interesse transfrontaliero certo (ad es. in caso di partecipazione di operatori esteri a precedenti procedure relative al medesimo settore, o la richiesta di invito di operatori esteri ad avvisi di manifestazione di interesse). Qualora la verifica dia esito positivo è necessario ricorrere alle ordinarie procedure di gara.

La possibilità dell'Azienda di autovincolarsi, ricorrendo ad una procedura ordinaria anche se il valore dell'acquisizione sia inferiore alla soglia comunitaria, deve essere debitamente motivata dal RUP.

La competenza all'adozione dei provvedimenti amministrativi in materia di acquisizione di beni e servizi ed alla stipula dei relativi contratti è definita dallo specifico Regolamento aziendale per l'adozione degli atti amministrativi e dei provvedimenti aziendali.

ART. 4.1 - BENI E SERVIZI AVENTI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 E LAVORI AVENTI VALORE INFERIORE A € 10.000,00

Per gli acquisti di beni e servizi, compresi quelli tecnici e di ingegneria e architettura, aventi valore inferiore a € 5.000,00, e per lavori, servizi di manutenzione e forniture di articoli tecnici per lavori eseguiti in amministrazione diretta aventi valore inferiore a € 10.000,00, in attuazione dei principi di risultato, di buon andamento dell'azione amministrativa, di economicità, efficacia e di tempestività dell'acquisto, l'Azienda procede ad affidamento diretto alla luce della modica entità dell'acquisto che renderebbe antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell'Azienda medesima l'esperimento di un confronto competitivo.

In questi casi, l'Azienda procede tramite adozione di un unico provvedimento, con duplice funzione di decisione di contrarre e di aggiudicazione, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento.

Gli affidamenti possono anche essere successivamente formalizzati mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo periodico di rendicontazione, da adottarsi con cadenza mensile, contenente le informazioni principali rispetto a ciascun affidamento effettuato nel periodo: nome fornitore, oggetto della fornitura, importo, data e/o durata della fornitura, numero di CIG e piattaforma utilizzata per l'espletamento della procedura. In questi casi, il provvedimento di rendicontazione produce gli effetti della decisione di contrarre prevista dall'art. 17 del Codice.

Gli oneri di pubblicazione sono assolti con la pubblicazione sul sito aziendale del provvedimento di affidamento, ovvero del provvedimento di rendicontazione mensile.

4.2. - BENI E SERVIZI AVENTI VALORE PARI O SUPERIORE A € 5.000,00 ED INFERIORE A € 140.000,00 E LAVORI AVENTI VALORE PARI O SUPERIORE A € 10.000,00 ED INFERIORE A € 150.000,00

Per gli acquisti di beni e servizi aventi valore pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 140.000,00 e per i lavori aventi valore pari o superiore a € 10.000,00 ed inferiore a € 150.000,00, si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, con idonea motivazione della scelta del fornitore, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano individuati fornitori in

possesso di adeguati e documentati requisiti di esperienza e competenza e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.6.

In questi casi, l'Azienda può procedere tramite adozione di un unico provvedimento, con duplice funzione di decisione di contrarre e di aggiudicazione, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento (ad es. capacità economiche, pregresse esperienze idonee adeguatamente documentate).

L'affidamento diretto può essere preceduto da un'indagine informale di mercato allo scopo di garantire il massimo della trasparenza, verificare l'insussistenza di un interesse transfrontaliero, nonché la struttura del mercato e la presenza/assenza di alternative, rispetto al fornitore uscente.

L'indagine informale può avvenire mediante:

- comparazione dei listini prezzi (ad esempio tramite un catalogo elettronico come Me.PA), di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
- confronto dei preventivi di spesa richiesti ad un massimo di tre operatori economici (tramite PEC o su piattaforma elettronica). La richiesta di preventivo deve contenere le seguenti informazioni minime:

- la descrizione delle caratteristiche dei beni, lavori, servizi da acquisire
- il nominativo del RUP
- il termine per la presentazione del preventivo
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Anche nel caso di richiesta di preventivi a più operatori economici, l'affidamento diretto non comporta alcun confronto comparativo/competitivo, né presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione, in quanto la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi previsti dal Codice.

Le indagini informali di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP.

Resta ferma la facoltà di acquisire lavori, beni e servizi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) d) e) del Codice anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto.

ART. 4.3 - BENI E SERVIZI AVENTI VALORE PARI O SUPERIORE A € 140.000,00 E LAVORI AVENTI VALORE PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA

L'Azienda predispone il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a € 150.000,00 ed il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a € 140.000,00, nonché i relativi aggiornamenti

annuali, provvedendo altresì alla relativa pubblicazione, sul sito aziendale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici previsto dall'art. 23 del Codice.

Il programma è suscettibile di integrazioni ed adeguamenti, in relazione alle dinamiche di sviluppo delle attività ed alla prefigurazione di ulteriori e necessari fabbisogni.

Per gli acquisti di beni e servizi aventi valore pari o superiore a € 140.000,00 e per i lavori aventi valore pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie, l'affidamento avviene ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) d) e) del Codice, tramite procedura negoziata senza bando.

Gli operatori da invitare alla procedura sono individuati, ai sensi del successivo art.7, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

La decisione di contrarre, o altro atto equivalente ai sensi dell'art. 17 del Codice, contiene le seguenti indicazioni:

- 1) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
- 2) le caratteristiche dei beni, dei lavori e dei servizi che si intendono affidare
- 3) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la durata del contratto
- 4) la relativa copertura contabile
- 5) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
- 6) i criteri per la selezione delle offerte
- 7) le principali condizioni contrattuali
- 8) la piattaforma di e-procurement ove avrà luogo la procedura

E' consentito procedere all'affidamento di beni e servizi aventi valore pari o superiore a € 140.000,00 e di lavori aventi valore pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie, attraverso negoziazione con un solo operatore economico, nei casi previsti dall'art. 76 del Codice.

La procedura negoziata senza bando deve concludersi nel rispetto dei termini indicati nell'Allegato I.3 del Codice.

ART. 4.3.1 - CONFRONTO COMPETITIVO

La scelta dell'offerta può avvenire in base ai seguenti criteri:

- a favore del prezzo più basso, qualora il bene, il lavoro o il servizio da acquisire debbano essere conformi alle prescrizioni contenute nella richiesta d'offerta, ad eccezione delle forniture di cui all'art. 108 comma 2 del Codice;
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Limitatamente agli affidamenti di lavori e servizi aggiudicati con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) d) e) del Codice, con il criterio del prezzo più basso, è prevista già negli atti di indizione della procedura l'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo il metodo matematico di valutazione della

soglia di anomalia prescelto tra quelli descritti nell'Allegato 11.2 del Codice e preventivamente indicato, ovvero sorteggiato in sede di valutazione delle offerte, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli altri casi, l'Azienda si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio obbligatorio per le forniture di cui all'art. 108 comma 2 del Codice, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice all'uopo nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta da un numero dispari, non superiore a cinque, di componenti esperti nel settore per le valutazioni qualitative e di conformità. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

La ricezione delle offerte economiche dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire in ogni fase del procedimento i principi di trasparenza e di par condicio nei confronti degli operatori economici.

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio ed il suo mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

La tracciabilità e l'evidenza documentale di tutte le operazioni di gara dovrà essere sempre garantita dal RUP mediante la redazione di uno o più processi verbali pubblicati sulla piattaforma di e-procurement utilizzata.

Gli oneri di pubblicazione sono assolti con la pubblicazione sul sito aziendale della decisione di contrarre e del provvedimento di affidamento.

Art.5 - ACQUISTO DI BENI INFUNGIBILI - FORNITURE "ESCLUSIVE"

La definizione di infungibilità/esclusività di un prodotto di consumo o di un bene durevole deve consistere:

1. per quanto attiene ai farmaci, nel fatto documentato che secondo la farmacopea ufficiale non sono disponibili farmaci alternativi equivalenti dal punto di vista clinico-terapeutico, ovvero con effetto terapeutico comparabile, fatte salve le variabilità individuali dei pazienti;
2. per quanto attiene ai dispositivi medici, nel fatto che nel Repertorio Nazionale - Banca Dati Nazionale - non sono disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, fatte salve le variabilità individuali dei pazienti;
3. per quanto attiene ai beni durevoli, a qualsiasi titolo acquisiti (apparecchiature sanitarie, relativi componenti ed accessori, strumentazione, attrezzature tecnico-economiche, sistemi e applicativi informatici) la definizione di infungibilità deve consistere in ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica terapeutica e di risultato, in ragioni di rinnovo parziale o ampliamento di

forniture esistenti, nel caso in cui l'impiego di altre apparecchiature simili comporti incompatibilità o difficoltà/rischi tecnici sproporzionati;

4. in ogni caso, in cui il confronto concorrenziale sia assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le motivazioni attestate dai richiedenti devono fondarsi sulla assoluta ed inderogabile necessità dichiarata di rivolgersi ad un operatore determinato (il bene/servizio indicato è l'unico a poter garantire la prestazione diagnostica/terapeutica, per il quale è richiesto) e non su ragioni di mera opportunità e/o convenienza.

Nel caso di acquisto di beni esclusivi/infungibili di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, l'Azienda è tenuta ad avviare una consultazione preliminare di mercato, mediante la pubblicazione di un avviso sul sito aziendale, per confermare o meno l'effettiva esistenza sul mercato di un unico operatore in grado di svolgere la prestazione richiesta.

L'indagine di mercato viene assolta mediante la pubblicazione per un termine non inferiore a quindici giorni di un avviso sul profilo del committente allo scopo di garantire il massimo della trasparenza e, in ossequio al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità dell'affidamento da parte dei soggetti potenzialmente interessati.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del fornitore o dei fornitori preliminarmente individuati come possibili soggetti contraenti e la descrizione del bene o dei beni oggetto di fornitura, prevedendo contestualmente la richiesta di eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti diversi in grado di dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti e ivi descritti.

Qualora dovessero pervenire idonee dichiarazioni di interesse, corredate dalla produzione di evidenze documentali tali da dimostrare l'effettiva equivalenza del bene o servizio da acquisire, si procederà all'effettuazione di una procedura negoziata invitando almeno cinque operatori economici, se presenti, che hanno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti richiesti, previa adozione di una decisione di contrarre.

Nel caso invece in cui l'avviso risulti infruttuoso si potrà procedere direttamente all'affidamento del bene e del servizio da acquisire nei confronti dell'operatore economico individuato dall'Azienda, secondo le procedure indicate dal Codice, prescindendo in tale fattispecie dall'adozione di una preventiva decisione di contrarre in quanto già noti l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della scelta.

ART. 6 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Gli affidamenti e le aggiudicazioni oggetto del presente regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione previsto dall'art.49 del Codice, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni fornitori.

Conseguentemente, sono vietati l'affidamento diretto o l'invito alla procedura negoziata senza bando, nei confronti del contraente uscente. fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 6.1.

La rotazione opera solo nei confronti del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione.

La rotazione assume rilievo con riferimento agli ultimi due affidamenti consecutivi, quello in corso e quello immediatamente precedente, senza limiti temporali, che abbiano ad oggetto una fornitura rientrante nello stesso settore merceologico (CPV) o nello stesso servizio e rientrino nella stessa fascia economica.

A tal fine si individuano le seguenti fasce economiche:

A) per beni e servizi (compresi servizi di manutenzione, servizi tecnici di ingegneria e architettura e forniture di articoli tecnici):

- I fascia: da € 5.000,00 a € 40.000,00
- II fascia: da € 40.000,01 a € 100.000,00
- III fascia: da € 100.000,01 a € 140.000,00
- IV fascia: da € 140.000,01 a soglia comunitaria

B) per Lavori:

- I fascia: da € 5.000,00 a € 40.000,00
- II fascia: da € 40.000,01 a € 100.000,00,
- III fascia: da € 100.000,01 a € 150.000,00,
- IV fascia: da € 150.000,01 a € 500.000,00,
- V fascia: da € 500.000,01 a € 1.000.000,00,
- VI fascia: da € 1.000.000,01 alla soglia comunitaria, qualora l'Azienda sia qualificata quale stazione appaltante per tali valori.

ART. 6.1 DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il principio di rotazione non si applica motivatamente allorché si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative, accertata previa indagine preliminare di mercato;
- c) accurata esecuzione nonché qualità dei precedenti contratti, attestata dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione, ove nominato

Il principio di rotazione non si applica, altresì, nel caso in cui si ricorra a procedure di gara ordinaria, ovvero a procedure negoziate senza bando, allorché l'indagine di mercato sia stata effettuata senza alcun limite al numero di operatori da invitare alla successiva fase della procedura, ovvero ancora, ove vengano invitati tutti gli operatori

iscritti all'albo dei fornitori, se presente, iscritti nella categoria merceologica e/o nella soglia di valore oggetto della procedura.

È altresì consentito procedere all'acquisizione di beni, lavori e servizi attraverso negoziazione con un solo operatore economico senza rotazione, nei casi previsti dall'art. 76 del Codice.

Il principio di rotazione non si applica inoltre per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

ART. 7 - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ricomprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, sono selezionati, tenuto conto dell'oggetto della procedura, delle modalità di espletamento della stessa, del valore dell'affidamento e delle caratteristiche del mercato di riferimento, secondo uno dei seguenti criteri:

1. indagini di mercato, previa pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", e sulle piattaforme di e-procurement per una durata minima di 15 giorni, ridotta fino a 5 giorni, nei casi di motivate ragioni di urgenza; l'avviso deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - una breve descrizione della fornitura;
 - la durata del contratto;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - la piattaforma di e-procurement su cui si svolgerà la procedura;
 - ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire la procedura
2. albo fornitori dell'Azienda, laddove istituito, ovvero di quello di altra amministrazione di cui l'Azienda possa avvalersi in virtù di apposito accordo, individuando gli operatori per categoria merceologica e per fascia d'importo congrua in funzione della procedura da indire;
3. fornitori abilitati tramite MEPA, nell'ambito degli iscritti nella categoria merceologica e per la fascia d'importo di riferimento, in funzione della procedura da indire.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso deve indicare anche uno o più criteri utilizzati per la scelta degli operatori; tali criteri devono essere oggettivi, imparziali e trasparenti, proporzionati e coerenti con la finalità dell'affidamento, quali, a mero titolo esemplificativo:

- il criterio di prossimità territoriale,
- la presenza di specifiche figure professionali,
- il possesso di determinati requisiti di esperienza,

- il possesso di specifiche certificazioni di qualità,
- il documentato rispetto di politiche per le pari opportunità,
- l'adozione di misure di prevenzione del rischio infortuni.

Il sorteggio, o altri metodi di selezione casuale degli operatori da invitare (ad es. il criterio cronologico di presentazione delle candidature) sono consentiti solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati dal RUP, qualora il ricorso ai criteri di cui al precedente capoverso, siano assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Dal novero degli operatori interessati devono essere esclusi quelli che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e, in applicazione del principio di rotazione, l'affidatario uscente che abbia presentato manifestazione di interesse, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.49 comma 5 del Codice.

In ogni caso, devono essere resi noti a tutti i partecipanti prima della data di presentazione delle candidature o delle offerte:

- i requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione;
- il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati e il criterio che sarà utilizzato per selezionare, tra quelli che hanno manifestato interesse, gli operatori economici da invitare alla procedura;
- le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

L'esito della selezione, nonché l'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse e di quelli selezionati, viene pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti" e comunicato a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, successivamente alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

ART. 8 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - CONTROLLI

L'Azienda, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, provvede alla verifica circa il possesso in capo all'operatore economico dei requisiti generali e/o specifici richiesti, ai sensi dell'art.17 comma 5 del Codice.

Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, soggetta a controllo a campione da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% con arrotondamento all'unità superiore delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 operati da ciascuna struttura nel mese precedente. Il controllo a campione è garantito anche

con riferimento ai subappalti, ai subcontratti e ai contratti di avvalimento – laddove di importo non superiore ad € 40.000,00.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Direttore della struttura competente o suo delegato, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero delle determine a contrarre adottate nel mese precedente per gli affidamenti in esame.

Per la selezione casuale del campione, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web, indicata dalla SC ICT.

I controlli saranno effettuati mediante richiesta di accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico, ove acquisire ciascun certificato relativo al possesso dei requisiti.

Gli esiti delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione documentato con apposito verbale, sono riportati in apposito provvedimento riepilogativo da adottarsi con cadenza semestrale.

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, il RUP invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo non inferiore a 5 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art.71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il RUP dispone disposta la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Azienda ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità della falsità riscontrata, ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Della sospensione viene dato atto nel provvedimento che accerta la mancata conferma del possesso dei requisiti.

ART. 9 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

Fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, ovvero un diverso termine previsto nell'invito ad offrire o concordato con l'aggiudicatario, la stipula del contratto avviene, ai sensi dell'art.55 del Codice, entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, mediante lettera commerciale sottoscritta digitalmente tra le parti e trasmessa mediante PEC.

Le acquisizioni di beni, lavori e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria non sono soggette al rispetto dei termini dilatori previsti dall'art. 18 commi 3 e 4 del Codice (cd. stand still).

In caso di urgenza, l'Azienda nelle more della stipula del contratto e comunque dopo la verifica dei requisiti, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art.17 commi 8 e 9 del Codice. Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese per le prestazioni eseguite.

Nel caso di acquisto di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 e di affidamento di lavori di importo inferiore a € 10.000,00, i contratti possono essere validamente conclusi attraverso l'emissione dell'ordinativo da parte dell'Azienda e la regolare consegna dei beni o l'esecuzione dei servizi o dei lavori da parte dell'operatore economico affidatario.

Nel caso di procedure effettuate mediante M.E.P.A. o altra piattaforma telematica, la stipula ed il perfezionamento del relativo contratto con il soggetto affidatario avviene tramite la piattaforma medesima (ad es. Ordine diretto M.E.P.A.).

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche successivamente riguardare il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda. L'imposta di bollo è liquidata in misura forfettaria secondo la tabella di cui all'Allegato 1.4 del Codice.

L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui all'art.50 del Codice va pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente — Bandi e contratti" e sul sito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e deve contenere, per le sole procedure negoziate senza bando, l'indicazione dei soggetti invitati.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Nelle procedure di acquisizione oggetto del presente regolamento, non è previsto l'obbligo di prestare le garanzie provvisorie previste per l'affidamento dei contratti sopra soglia dall'art. 106 del Codice.

Con riferimento alla garanzia definitiva, è facoltà dell'Azienda, quando ricorrano particolari circostanze, debitamente indicate nella decisione di contrarre o nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente, (ad es. in caso di prestazioni standardizzate o di immediata esecuzione) rinunciare a chiedere la garanzia definitiva.

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale, ed è costituita nelle forme della cauzione o della fidejussione.

ART. 11 - VERIFICHE DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Le attività di direzione, controllo e contabilità della fornitura o del servizio sono demandate al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che può avvalersi del supporto di uno o più direttori operativi espressamente individuati.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può coincidere con il RUP, salvi i casi in cui, ai sensi dell'art.114 comma 8 del Codice, si tratti di forniture di beni e servizi di particolare importanza e complessità, per le quali deve essere diverso dal RUP, ovvero per forniture di beni e servizi per cui la verifica della regolare esecuzione del contratto (ad es. controllo della merce, rispetto delle tempistiche di approvvigionamento, controllo delle prestazioni dei servizi esternalizzati ecc.) possa essere più efficacemente effettuata dalla struttura competente alla presa in carico della fornitura o del servizio stessi. In questo caso le funzioni di DEC sono svolte dal Direttore della struttura o da suo delegato.

Il DEC è individuato di regola negli atti di indizione della procedura di affidamento, o, al più tardi, nel provvedimento di aggiudicazione.

I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi potranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, solo dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione da parte del DEC.

Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo positivo della merce rilasciato dal DEC o suo collaboratore sul documento di trasporto o sulla fattura corrispondente, da trasmettere alla struttura che ha espletato la procedura di affidamento.

Il certificato di collaudo o di verifica di conformità possono essere sostituiti con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP, o, se nominato, dal DEC, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 12 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Ai fini della tracciabilità finanziaria della procedura di affidamento, il fornitore affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n.136/2020 e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, riportando in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare il pagamento.

ART. 13 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel "Codice", ovvero alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi automaticamente adeguate ed integrate alle disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire successivamente alla sua adozione.